



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;


VISTO l'art 4, comma 5 del D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che prevede che le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore di detto decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

VISTO l'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3 , lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

VISTE le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 152/2006, dall'art. 35 comma 1 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge n. 134 del 07.08.2012;

VISTO il D.L. 5/2012 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 che integra l'Allegato VIII del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., assoggettando ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) anche gli "impianti localizzati in mare su piattaforme offshore";

VISTI in particolare l'art. 8, comma 2 e l'art. 10, comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;



VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dai rappresentanti della Regione Abruzzo e della Regione Molise, nominati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/I50/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della Commissione AIA-IPCC;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/I53/07 del 25 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione AIA-IPCC;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Edison S.p.A in data 30/01/2009 concernente il progetto *“Variazione programma lavori nell’ambito della concessione di coltivazione B.C8.LF; perforazione di nuovi pozzi di coltivazione e adeguamento degli impianti esistenti, per l’ottimizzazione del recupero di idrocarburi dal giacimento offshore «Rospo Mare»”*;



PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 30/01/2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "Il Centro - Edizione Abruzzo", e "Il Tempo - Edizione del Molise";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Edison S.p.A in data 30/01/2009 acquisita al prot. DSA-2009-3105 dell'11/02/2009 a corredo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. dell'art. 24 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., osservazioni da parte del pubblico nonché da soggetti pubblici e che tali osservazioni, riportate nei citati pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sono state considerate, unitamente alle controdeduzioni effettuate dal proponente in sede di istruttoria tecnica, ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto riguardante le attività previste nella "Variazione programma lavori nell'ambito della concessione di coltivazione B.C8.LF; perforazione di nuovi pozzi di coltivazione e adeguamento degli impianti esistenti, per l'ottimizzazione del recupero di idrocarburi dal giacimento offshore «Rospo Mare», è ricompreso tra gli impianti di cui all'allegato II punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare" del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che:

il progetto di sviluppo, finalizzato ad ottimizzare il recupero degli idrocarburi del giacimento offshore mineralizzato ad olio "Rospo Mare" prevede:

- la perforazione di 3 nuovi pozzi direzionati a partire dalla piattaforma di produzione esistente RSM-B, precedentemente adeguata per permettere la perforazione dei nuovi pozzi mediante un idoneo impianto di tipo *jack up*;
- l'eventuale perforazione di un quarto pozzo direzionato, sempre a partire dalla piattaforma RSM-B, a valle dell'analisi dei risultati minerari dei predetti tre pozzi;
- la gestione con gli impianti esistenti della produzione incrementale dei nuovi pozzi stimata in circa 1,4 milioni di metri cubi di olio producibili in circa 25 anni;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 303 del 3 luglio 2009, formulato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Edison S.p.A., costituito da n. 12 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



ACQUISITO il parere n. 502 del 5 agosto 2010, formulato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante con cui viene diversamente modulata la prescrizione n. 3 del precedente parere;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. DG/PBAAC/34.19.04/6452/2010 del 25.02.2010 (prot. DVA-2010-0006111 del 02.03.2010), costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Molise con delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 4 dicembre 2009 (prot. DVA-2010-0000428 del 18.01.2010), costituito da n. 16 pagine che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, seppur sollecitata in data 19.05.2010 e 14.10.2013, non ha espresso il proprio parere di competenza, tuttavia con nota del 15.04.2014 acquisita al prot. DVA-2014-0014476 del 15.05.2014 la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative, e Comunitarie, Programmazione, Parchi Territorio, Valutazione Ambientali e Energia ha rappresentato che in *"casi analoghi di concessioni di coltivazione di idrocarburi e perforazione di nuovi pozzi"* la Regione Abruzzo si è sempre espressa negativamente;

VISTO il parere positivo con prescrizioni, espresso dalla Provincia di Campobasso con Delibera di Giunta n. 67 del 17/03/2009, acquisito con nota prot. DSA/2009/8051 del 31/03/2009, costituito da n. 14 pagine, che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale con D.lgs 128/2010, dal titolo *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* ed in particolare l'art. 2 comma 3 lettera b), come modificato dall'art. 3 del D.lgs 121 del 7 luglio 2011, sono state introdotte modifiche all'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., aggiungendo in particolare l'art. 17 che dispone:

"Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro cinque miglia dalla costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239”.


CONSIDERATO che:

- l'area della concessione di coltivazione risultava interferire con le aree di divieto di cui alla citata art. 6, comma 17 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ciò in ragione della presenza in area costiera dei seguenti Siti di Importanza Comunitaria: “TT7140108 - Punta Aderci - Punta della Penna”, “TT7140109 - Marina di Vasto”, “TT7228221 - Foce Trigno - Marina di Petacciato” e “TT7222217 - Foce Saccione - Bonifica Ramitelli” e con la Zona di Protezione Speciale “TT7228230 - Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno”;
- in ragione di detta circostanza con nota DVA-2010-0024757 del 18.10.2010 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha comunicato alla Società Edison S.p.A., ai sensi dell' art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

VISTA la nota del 18.11.2010 (DVA-2010-0028672 del 25.11.2010) con cui la Società Edison S.p.A., ai sensi del summenzionato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ha inviato le proprie osservazioni al riguardo;

VISTO il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge n. 134 del 07.08.2012, che all'art. 35 comma 1 modifica l'art. 6 comma 17 del D.lgs 128/2010, in particolare vengono fatti salvi “*i procedimenti concessori di cui agli articoli 4,6,9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;*”

CONSIDERATO che la Società Edison S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico in data 24/09/2008 domanda di variazione programma lavori nella concessione B.C8.LF, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30/01/2009 domanda di pronuncia di compatibilità ambientale in merito al medesimo programma di lavori e che tali istanze risultano, pertanto, antecedenti



all'entrata in vigore del D.lgs 128/2010 e che ricadendo il procedimento di cui trattasi nella fattispecie dall'art. 35 comma 1 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 allo stesso non si applicano i divieti stabiliti con l'art. 6, comma 17 del DLgs n. 128/2010;

VISTO l'art. 24, comma 1, lettera i), del D L n.5/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 35/2012, integra l'Allegato VIII del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha assoggettato ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) anche gli "impianti localizzati in mare su piattaforme offshore";

VISTA l'istanza presentata in data 15/11/2012 dalla Società Edison S.p.A. ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'esercizio delle attività di cui al punto 1.4 bis dell'Allegato VIII al medesimo decreto legislativo, nell'ambito del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che

- il procedimento di VIA relativo al progetto in questione è stato avviato in data 3 dicembre 2009, quindi antecedentemente l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'AIA di cui dell'art. 24, comma 1, lettera i), del D L n.5/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 35/2012,
- ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.128/2010, le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente l'entrata in vigore dello stesso decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- tuttavia, la Società Edison ha ritenuto ugualmente di presentare istanza di AIA;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di AIA ed al conseguente deposito dei documenti e degli atti inerenti il procedimento per la pubblica consultazione presso i medesimi Uffici in cui è stata depositata la documentazione di VIA, è avvenuta in data 27/11/2012 sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "Il Tempo"-(Edizione Abruzzo/Molise);

PRESO ATTO che la Commissione istruttoria AIA – IPPC ha rilasciato, per il complesso piattaforme "Rospo Mare A-B-C", in data 25/11/2013, il parere istruttorio conclusivo, con il relativo "Piano di Monitoraggio e Controllo", e che tale parere, aggiornato alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 13/01/2014, è stato trasmesso alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. DVA-2014-0003998 del 17/02/2014;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1514 del 6 giugno 2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, espresso a seguito dell'istruttoria congiunta VIA-AIA, che riporta integralmente il parere della

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



Commissione istruttoria AIA – IPPC comprensivo del “*Piano di Monitoraggio e Controllo*”, complessivamente costituito da 90 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che detto parere n. 1514 del 6 giugno 2014 pur superando e sostituendo i precedenti pareri n. 303 del 3 luglio 2009 e n. 502 del 5 agosto 2010, per quanto concerne il quadro prescrittivo, ne lascia comunque inalterata la validità relativamente alle considerazioni e valutazioni in essi contenute;

CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e, come tale, sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla Parte II del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di una ricognizione effettuata dal proponente delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto di questo procedimento di VIA non risultano da acquisire ulteriori autorizzazioni ambientali;
- prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria dovranno altresì essere acquisite eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali necessarie in relazione a possibili successivi approfondimenti progettuali;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi degli articoli 10 e 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo alla variazione programma lavori nell'ambito della concessione di coltivazione “B.C8.LF” consistente nella perforazione di nuovi pozzi di coltivazione e adeguamento degli impianti esistenti per l'ottimizzazione del recupero di idrocarburi dal giacimento offshore “Rospo Mare”, e la Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle piattaforme “Rospo Mare A-B-C”, presentato dalla Società Edison S.p.A, con sede in Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano, a condizione che vengano

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF “Rospo mare” perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA e prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- Allegato 2: Quadro prescrittivo relativo all'AIA;
- Allegato 3: Adempimenti amministrativi relativi all'AIA;
- Allegato 4: Piano di monitoraggio e controllo relativo all'AIA.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A (da A1 a A10) provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dalle medesime impartite e di cui al punto B (da B1 a B3).

La Regione Molise e la Provincia di Campobasso provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dalle medesime rispettivamente impartite.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edison S.p.A , al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Molise, all'ARPA Molise, alla Provincia di Campobasso, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Molise comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Edison S.p.A provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 , notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter , comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Abruzzo, della Regione Molise, della Provincia di Campobasso, della nota DVA-2010-0024757 del 18/10/2010, della nota Edison S.p.A. del 18/11/2010 (DVA-2010-0028672 del 25/11/2010), sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo. mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



ALLEGATO 1

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA.


Art. 1

Quadro Prescrittivo

Sezione A Prescrizioni del Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

- A.1) *Misure di mitigazione*: dovrà essere interamente applicato quanto previsto dal Proponente e contenuto nei documenti del sistema di gestione ambientale e di sicurezza multisito di cui Edison è dotata (rif.documento DSI-RGI-007-RSM/ALB "Scadenze autorizzative, tarature, analisi controlli");
- A.2) *monitoraggi*: al fine di attuare, fin dall'inizio dei lavori, un adeguato monitoraggio, avente lo scopo di valutare le eventuali modifiche ambientali indotte dalla realizzazione del - Progetto perforazione di nuovi pozzi di coltivazione e adeguamento degli impianti esistenti nel giacimento offshore "Rospo Mare" B - il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere aggiornato e concordato direttamente con ISPRA al fine di renderlo coerente e in continuità con il PMC di cui all'art. 29-sexies, decies e undecies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- In linea generale, per la fase in corso d'opera (cantierizzazione) e post operam, tale piano dovrà:

- essere aggiornato in conformità ed in continuità con il PMC allegato al presente parere;
- prevedere la trasmissione a ISPRA di tutti i dati del monitoraggio con periodicità concordata con l'Ente stesso;
- prevedere che tutti gli oneri per la predisposizione, la pubblicizzazione, la condivisione e l'attuazione del piano siano a carico del Proponente;
- prevedere le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti e un protocollo operativo da attuare in tali situazioni;
- prevedere che le campagne di monitoraggio durante le fasi di cantiere, tengano conto del cronoprogramma delle attività che il Proponente fornirà ad ISPRA insieme al PMA;
- essere concordato con ISPRA e quindi trasmesso al Ministero dell'Ambiente




e della tutela del territorio e del mare e per opportuna conoscenza ad ARTA Abruzzo, alle Regioni Abruzzo e Molise;

A.3) *ambiente marino*: per tutta la durata dell'esercizio e per l'anno successivo alla dismissione dell'opera, l'ambiente marino interessato dalla presenza della piattaforma dovrà essere oggetto di un Piano di monitoraggio, incluso nel PMA, in relazione alla natura dei lavori previsti per l'attuazione del progetto in esame, che comporteranno la movimentazione dei sedimenti e eventuale dispersione nelle acque dell'area marina interessata. A tal fine, prima dell'avvio dei lavori, il proponente dovrà attuare una campagna di monitoraggio ante-operam allo scopo di caratterizzare lo stato chimico- fisico dei sedimenti e delle acque all'interno dell'area che verrà interessata dalla realizzazione dell'opera in oggetto. I contenuti di tale campagna dovranno essere concordati con ISPRA. In fase di esercizio il monitoraggio dovrà comunque riguardare anche le seguenti componenti:

- a) parametri fisici, temperatura, salinità, ossigeno disciolto e torbidità, chimici (nutrienti, metalli pesanti, idrocarburi) biologici (clorofilla "a", bioaccumuli di sostanze pericolose in matrici biologiche significative) e comunque sufficienti per valutare lo stato complessivo di qualità delle acque marine e dei sedimenti;
- b) controllo dei popolamenti biologici marini, al fine di evidenziare eventuali variazioni provocate direttamente o indirettamente dagli interventi in esame, che dovrà comprendere i campionamenti di organismi bentonici attraverso opportuni indicatori e con diverse stazioni di campionamento anche al di fuori delle aree di progetto;
- c) nell'area della piattaforma il piano di monitoraggio andrà esteso anche ai composti zinco e alluminio, eventualmente attraverso opportuni indicatori biologici;
- d) durante la fase di perforazione dei nuovi pozzi, al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore subacqueo, le lavorazioni rumorose dovranno prevedere l'adozione delle linee guida per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui Cetacei - ACCOBAMS (Accordo per la Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e delle Zone Atlantiche Adiacenti), *Guidelines to address the issue of the impact of anthropogenic noise on marine mammals*, in particolare anche della sezione relativa alle *guidelines for coastal and offshore construction works*. In considerazione del fatto che l'area del campo Rospo mare non è stata precedentemente indagata per il clima acustico subacqueo in relazione alla presenza della cetofauna, il monitoraggio acustico passivo in mare dovrà essere effettuato anche 45 gg prima dell'inizio dei lavori, nella fase ante operam;
- e) a partire da 12 mesi prima dell'inizio dei lavori e per tutto l'esercizio con

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



cadenza annuale, dovrà essere predisposto un programma per la valutazione dell'incremento della biodiversità nell'area sottostante la piattaforma Rospo mare B;

- A.4) *subsidenza*: ai fini del controllo dei fenomeni geodinamici per la verifica della subsidenza il piano dovrà contenere l'applicazione di metodiche profonde anche mediante radiazione markers/gamma ray da installarsi sui pozzi da realizzare. Le misure ottenute dovranno essere integrate con rilievi batimetrici in grado di ricostruire con elevato dettaglio l'andamento morfologico del fondo marino attraverso tecniche DSM (Digital Surface Model), da effettuare con mezzi navali e/o aerei conformemente alle specifiche emesse dalla IHO (International Hydrographic Organization). Nel piano dovrà inoltre essere specificata anche la periodicità delle misurazioni (tenendo conto che le attività previste dal progetto di monitoraggio dovranno essere installate almeno 12 mesi prima dell'inizio delle attività di estrazione) Il monitoraggio dovrà seguire l'evoluzione temporale del cono di subsidenza eventualmente indotto dalla coltivazione del giacimento;
- A.5) *rifiuti*: dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili, previa valutazione di quelle ottimali sotto il profilo ambientale, per la riduzione volumetrica dei reflui di perforazione (mediante riutilizzo dei fanghi di perforazione, opportuni filtraggi, ecc). Il proponente dovrà sottoporre all'approvazione ARPA un piano di smaltimento dei rifiuti prodotti durante le fasi di perforazione, che contenga la data di inizio lavori, i volumi attesi per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto, l'elenco delle discariche autorizzate a ricevere tali rifiuti, le tecniche utilizzate per la riduzione volumetriche e/o il riutilizzo dei rifiuti;
- A.6) il Proponente dovrà implementare le misure di prevenzione dei rischi, dell'inquinamento marino, della produzione di rifiuti e di mitigazione degli impatti ambientali contenuti del S.I.A. I capitolati di appalto dovranno contenere, come oneri a carico del Proponente, tutti quelli derivanti dalle misure di mitigazione previste nello SIA;
- A.7) durante i lavori dovranno essere attuate tutte le misure che possono evitare inquinamenti delle acque marine derivanti da oli, carburanti e sostanze tossiche in genere; dovranno inoltre essere adottate tutte le precauzioni che possono ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali nonché le misure per il contenimento a mare di sostanze tossiche in conformità con le indicazioni della Capitaneria di Porto;
- A.8) *fanghi di perforazione*: per la perforazione dei pozzi dovranno essere utilizzati



fluidi (detti anche fanghi) a base d'acqua con divieto assoluto di utilizzo di fluidi alternativi a base d'olio ancorché dichiarati a bassa tossicità. Si prescrive inoltre che siano fornite all'UNMIG le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e s.m.i. Se applicabile, si raccomanda inoltre l'utilizzo di fluidi bio-compatibili contenenti gel biodegradabili resi disponibili recentemente nel mercato (fluidi "clay-free"); Si raccomanda inoltre di effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul deck del "Jack-up" mediante l'uso di vibrovagli e almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da *desander* e la seconda costituita da *desilter*. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i cutting prima del trasporto finale a discarica, è raccomandabile altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Tecniche alternative potrebbero essere utilizzate alla sola condizione che sia comunque garantita una efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta. Sul deck del "Jack-up", dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei cutting prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue. Qualora il deck del "Jackup" non abbia una sufficiente disponibilità di spazio per le attrezzature e le vasche, si dovrà affiancare allo stesso mezzo un idoneo pontone appoggio e/o nave cisterna in cui far confluire mediante idonee manichette flessibili le acque reflue con divieto assoluto di sversamento in mare;

A.9) *analisi di rischio*: al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sull'uomo in caso accadimento di un possibile evento accidentale il Proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà provvedere alla redazione di una analisi di rischio globale con dettagliate analisi quantitative che tengano conto di tutti i possibili scenari accidentali causati da eventi eccezionali, particolari eventi meteo marini, da errori umani, da malfunzionamento delle attrezzature, perdita di posizione dovuta ad aratura e trascinamento di ancore e sistemi di ancoraggio in genere, interferenza reciproca dei mezzi navali, impatto accidentale degli stessi con le infrastrutture, ecc. esattamente come previsto, per quanto e laddove applicabili, dalle normative internazionali DnV OS-C101 "Design of offshore steel structures, General (LRFD Method) — April 20", ovvero in accordo ai criteri generali della contemplati nella DnV RP-F107 "Risk Assessment of Pipeline Protection" e nel rispetto della probabilità di rottura dettata dalla DnV-OS-F101 "Submarine Pipeine Systems";


A.10) *manuale operativo*: prima di procedere ad ognuna delle previste fasi di

costruzione e di esercizio, ovvero in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere presentato un manuale operativo contenente almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni:

- a) logistica del cantiere e caratteristiche di tutti i mezzi navali coinvolti e delle attrezzature previste (pianificazione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro, attrezzature di ancoraggio e di supporto, mezzi di sollevamento, ecc.), attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, sistema di perforazione dei pozzi, caratteristiche dei pontoni, dei "Jack-up" e mezzi navali (tipo di scafo, dimensioni, pescaggio, sistema di ormeggio e di ancoraggio al fondo con palificate o cassoni di carico tipo "spud cans" con definizione delle dimensioni degli stessi, meccanismi di manovra delle gambe scorrevoli, limiti operativi, ecc.), tipo e caratteristiche dei verricelli, estensione del campo ancore, ecc;
- b) procedure di lavoro (normali, particolari e/o di emergenza), incluse quelle relative ad operazioni accessorie, di perforazione, di stesa e ancoraggio dei cavi, di tensionamento degli stessi, ecc.;
- c) il manuale operativo dovrà essere redatto tenendo in debito conto ogni possibile ed eventuale interferenza nonché i piani SIMOPS della *International Marine Contractors Ass.* (IMCA) che costituiscono una guida alle operazioni simultanee ai fini del miglioramento della qualità, salute, sicurezza e standard ambientali nelle operazioni marittime oltre che dei sistemi HSE (Health, Safety, Environment, ovvero Salute, Sicurezza, Ambiente), nel pieno rispetto, per quanto e laddove applicabile, della normativa internazionale DnV OS-C101 "Design of offshore steel structures, General (LRFD Method) - April 2011; (V.O MATTM)

A.11) *piano di emergenza ambientale*: prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull'habitat marino conseguenti ad un incidente che si verifichi in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, e che comporti altresì un incendio sulla piattaforma; tale scenario oltre a valutare l'entità dell'eventuale danno producibile sull'ecosistema, e la sua riparabilità, dovrà individuare le misure per mitigare e compensare i danni creati all'ecosistema e quantificare i costi per gli interventi conseguenti. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l'evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti allo sversamento. Dovrà essere accantonata la cifra necessaria a far fronte ai costi stimati per le operazioni di risanamento e ripristino dell'habitat;

A.12) in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, il proponente dovrà presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di



perforazione che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e ss.mm.ii.;
- b) l'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul deck del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio mediante l'uso di vibrovagli e almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da *desander* e la seconda costituita da *desilter*. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i cutting prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita una efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta;
- c) in ogni caso, sempre sul deck del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio, dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei cutting prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue.

Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

- B.1) considerati i rinvenimenti archeologici subacquei avvenuti in passato nel mare di Vasto, in particolare nel tratto di mare antistante punta Penna, dovrà essere realizzata in sede di inizio dei lavori adeguata campionatura fotografica delle zone di fondo interessate ai lavori, campionatura che dovrà subito essere messa a disposizione della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo al fine di condurre opportune verifiche cautelative, preliminari all'avvio dei lavori veri e propri;
- B.2) a tale fine dovrà essere data preventiva comunicazione alla Archeologica dell'Abruzzo dell'inizio dei lavori e dovrà essere concordato apposito sopralluogo congiunto;
- B.3) qualora siano state realizzate o fossero previste prospezioni con georadar subacqueo nell'area, si chiede inviarne copia agli atti della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

Sezione C) Prescrizioni della Regione Molise

- C.1) dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione, di mitigazione dei rischi e di attuazione degli impatti ambientali citati nello SIA;
- C.2) sarà attuato a cura della Società un adeguato monitoraggio avente lo scopo di

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



valutare eventuali modifiche ambientali indotte dalla realizzazione dell'intervento ivi compreso il controllo dei fenomeni geodinamici;

- C.3) vengano adottate le migliori tecnologie disponibili per la riduzione volumetrica dei rifiuti della perforazione che dovranno essere opportunamente smaltiti e/o recuperati nel rispetto della normativa vigente in materia, provvedendo a comunicare preventivamente alle autorità di controllo i quantitativi e l'elenco dei siti di smaltimento e/o recupero degli stessi;
- C.4) la Società dovrà presentare al Ministero e alla Regione un piano/programma analitico di smantellamento delle opere complessive del campo offshore Rospo Mare a fine produzione ed un progetto di ripristino finale delle zone del fondo marino interessate, che dovrà essere assicurato anche mediante la previsione di apposita polizza fideiussoria;

Sezione C) Prescrizioni della Regione Molise

- D.1) vengano adottate durante tutte le fasi di esecuzione del progetto tutte le misure di prevenzione dei rischi e di mitigazione degli impatti ambientali previste nel S.I.A.;
- D.2) venga effettuato prima e durante i lavori, un adeguato piano di monitoraggio atto a caratterizzare lo stato complessivo dell'ambiente idrico in generale attraverso la caratterizzazione dei parametri fisici (temperatura, salinità, ossigeno disciolto e torpidità), chimici (nutrienti, metalli pesanti, idrocarburi e sostanze pericolose) e biologici (monitoraggio delle biocenosi con particolare riferimento alla caratterizzazione del popolamento bentonico e delle specie nectoniche) avente lo scopo di valutare eventuali modifiche ambientali;
- D.3) vengano adottate le migliori tecnologie disponibili per la riduzione volumetrica dei rifiuti di perforazione, preso atto che questi non vengono scaricati in mare provvedendo a comunicare preventivamente all'autorità di controllo i volumi e l'elenco dei siti di smaltimento degli stessi.

Art. 2

Verifiche di Ottemperanza

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, come indicato di seguito.

Prescrizione: A.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA fase di cantiere POST OPERAM fase di esercizio;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



Prescrizione: A.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA fase di cantiere POST OPERAM fase di esercizio;

Ente Vigilante: ARTA ABRUZZO

Enti coinvolti: ISPRA;

Prescrizione: A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA fase di cantiere POST OPERAM fase di esercizio;

Ente Vigilante: ARTA Abruzzo;

Enti coinvolti: ISPRA;

Prescrizione: A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA fase di cantiere;

Ente Vigilante: ARTA Abruzzo;

Prescrizione: A.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA fase di cantiere POST OPERAM fase di esercizio;

Ente Vigilante: ARTA Abruzzo;

Prescrizione: A.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM fase di progetto esecutivo;

Ente Vigilante: ARTA; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Prescrizione: A.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA fase di cantiere;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: Capitaneria di Porto competente;

Prescrizione: A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA fase di cantiere;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: UNMIG;

Prescrizione: A.9); A.11)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM prima dell'avvio dei lavori;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



Prescrizione: A.10);

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM fase di progetto esecutivo;

Ente Vigilante: ARTA Abruzzo;

Prescrizione: A.12)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM fase di progetto esecutivo;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni: B.1), B.2) e B.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Enti coinvolti: Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

Sezione C) Prescrizioni della Regione Molise

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Molise nella delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 4 dicembre 2009 ad eccezione di quelle già ricomprese o in contrasto con le prescrizioni di cui alle lettere A) e B) del presente decreto.

Sezione C) Prescrizioni della Provincia di Campobasso

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Provincia di Campobasso nella Delibera di Giunta n. 67 del 17/03/2009 ad eccezione di quelle già ricomprese o in contrasto con le prescrizioni di cui alle lettere A) e B) del presente decreto.

Le Amministrazioni sopraccitate, cui è demandata la Verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopraddette, provvederanno all'inoltro dei relativi esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ALLEGATO 2

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative all'AIA per l'esercizio delle piattaforme "Rospo Mare A-B-C"

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative all'AIA per l'esercizio della piattaforma "Prezioso K"

Premesso che la domanda presentata dal Gestore, ivi incluse la descrizione impiantistica e le dichiarazioni di rispetto delle MTD/BAT, assume valore autoprescrittivo e, di conseguenza, costituisce la base informativa su cui sono state avviate e concluse le attività istruttorie e su cui sono state predisposte le prescrizioni che seguono.

Alla luce di quanto sopra argomentato, il GI nominato per l'istruttoria di cui trattasi, ritiene che l'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, potrà avvenire nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, se saranno rispettate le prescrizioni e i VLE (valori limite di emissione) per gli inquinanti di seguito riportati.

A) Sistema di gestione

A.1) Il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo;

B) Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

B.1) Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;

B.2) devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni delle acque marine; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



B.3) deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi e dei contenitori di stoccaggio e prevista una ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente;

B.4) per i serbatoi dovrà essere previsto un adeguato contenimento dei potenziali sversamenti;

C) Emissioni in atmosfera

C.1) Il Gestore deve rispettare i Valori Limite di Emissione di seguito indicati:

Valori Limite di Emissione (VLE)						
Camino	Impianto	Parametro	Concentrazione dichiarata Anno 2011 (mg/Nm ³)	Valori Limite D.Lgs 152/06 (mg/Nm ³)	VLE AIA ⁽⁴⁾ (mg/Nm ³)	% O ₂
E2	Caldaia a gasolio FA101A (6 MWt)	SO _x	9,7	500 ⁽¹⁾	500 ⁽³⁾	3
		NO _x	96,8	500 ⁽¹⁾	500	
		Polveri	12,8	10 ⁽²⁾	10	
E3	Caldaia a gasolio FA101B (6 MWt)	SO _x	8,4	500 ⁽¹⁾	500 ⁽³⁾	3
		NO _x	122,8	500 ⁽¹⁾	500	
		Polveri	15,9	10 ⁽²⁾	10	

(1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.

(2) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" -punto 2.6, penultimo paragrafo.

(3) I VLE per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se è utilizzato combustibile con contenuto di zolfo minore o uguale all'0.1%.

(4) I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai VLE sono quelli definiti nell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs152/06

C.2) qualora la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale accerti che la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino località abitate, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale;

C.3) si prescrive una efficienza minima di combustione del 99% della torcia, espressa



come $CO_2/(CO_2+CO)$;

C.4) le emissioni provenienti dagli ulteriori camini, delle tre piattaforme, dichiarati dal Gestore sono autorizzate in qualità di emissioni non significative. Qualsiasi altra emissione significativa non dichiarata in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuta non autorizzata;

C.5) per il monitoraggio dei camini E2 ed E3 si rimanda al PMC;

D) Emissioni in atmosfera non convogliate

D.1) Al fine di prevenire le emissioni fuggitive che eventualmente potrebbero verificarsi a stabilimento completamente implementato ed a regime e/o quindi durante tutta la fase di esercizio dello stesso, il Gestore dovrà stabilire un opportuno programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (tipo L.D.A.R - Leak Detection and Repair). Tale programma dovrà essere predisposto entro sei mesi dal rilascio dell'AIA e reso operativo nei successivi sei mesi;

E) Emissioni in acqua

E.1) Lo scarico finale dei dreni aperti deve rispettare i limiti riferiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del DLgs 152/2006 e s.m.i [inclusa la nota (1) per il parametro T]; per gli olii minerali il limite da rispettare è 40 mg/l (comma 5 art. 104 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Qualsiasi altro scarico non dichiarato in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuto non autorizzato;

E.2) i controlli degli scarichi, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati secondo le modalità indicate nel PMC;


E.3) i pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte delle Autorità di controllo;

E.4) deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

F) Rifiuti

F.1) Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera BB) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del DLgs 152/2006 e s.m.i., e in particolare:

a. il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo);



- b. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- c. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- d. le aree di deposito temporaneo deve avere le seguenti caratteristiche:
 - devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - devono essere dotate di idonea copertura se stoccati all'aperto, oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
 - devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;
 - i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
 - i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
- e. il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi;
- f. il Gestore dovrà comunicare tempestivamente, all'autorità competente ed all'autorità di controllo nell'ambito del reporting annuale, eventuali variazioni della natura, dei quantitativi e delle relative aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, rispetto a quanto riportato ai pertinenti paragrafi del presente PIC;

G) Manutenzione ordinaria e straordinaria

G.1) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo;

G.2) il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo



anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo;

H) Malfunzionamenti

H.1) In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

I) Eventi incidentali

I.1) Il Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli eventuali effetti. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., in materia di Sistema di gestione della Sicurezza;

I.2) tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;

L) Salvaguardie finanziarie e sanzioni

L.1) Il rilascio dell'AIA comporta l'assolvimento, da parte del Gestore, di obblighi di natura finanziaria. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico (MiSE) e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti.

Inoltre, le prescrizioni in materia di rifiuti possono comportare l'obbligo di fidejussioni a carico del gestore, regolamentate dalle amministrazioni regionali.



ALLEGATO 3

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'AIA

A. Adempimenti relativi al Piano di monitoraggio e controllo

- A.1) L'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rappresenta parte essenziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed il Proponente, pertanto, è tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure;
- A.2) ai fini dell'applicazione dei contenuti del piano in parola, il Proponente deve dotarsi della struttura, già prevista nel quadro prescrittivo, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive;
- A.3) i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- A.4) eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Proponente riterrà di espletare ai propri fini, potranno essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dall'allegato PMC.

B. Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

- B.1) Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione indicati nel presente provvedimento, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.
- B.2) Tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
- B.3) Il Proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
- B.4) Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

C. Monitoraggio, vigilanza e controllo

- C.1) L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale definisce, anche sentito il Proponente, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
- C.2) Si prevede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, commi 1) e 3), del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste in materia di esercizio dell'impianto riferendone gli esiti con cadenza almeno semestrale all'Autorità Competente.
- C.3) Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso della durata dell'autorizzazione potrà concordare con il Proponente ed attuare adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.
- C.4) Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Proponente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Proponente garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
- C.5) Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che il Proponente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, ne informi tempestivamente l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il quale, effettuati i dovuti controlli con oneri a carico del Proponente, ne riferirà all'Autorità Competente, proponendo eventuali azioni da intraprendere.
- C.6) In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., si prescrive che il Proponente trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, alla ASL territorialmente competente e alla Regione Siciliana, ai fini della messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso i medesimi uffici utilizzati per l'accesso relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

D. Durata e aggiornamento dell'autorizzazione

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



- D.1) Il presente provvedimento ha valore di autorizzazione integrata ambientale all'esercizio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di emanazione, e, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo D.lgs.
- D.2) Resta ferma la necessità per il Proponente di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
- D.3) Resta fermo l'obbligo per il Proponente di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti.
- D.4) Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., si prescrive che la domanda di rinnovo della autorizzazione integrata ambientale sia presentata al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della scadenza di cui al comma 1.
- D.5) Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il presente provvedimento, limitatamente al suo valore di autorizzazione integrata ambientale, può essere comunque soggetto a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Proponente presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
- D.6) Si prescrive al Proponente di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Proponente l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

E. Tariffe

Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale 24 aprile 2008.

F. Disposizioni finali

- F.1) Si prescrive che il Proponente effettui la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., almeno 60 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
- F.2) Il Proponente resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.



- F.3) Il Proponente resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
- F.4) La Società Eni S.p.A. trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.
- F.5) Il progetto di cui al presente decreto è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della Società, la procedura di VIA viene reiterata.
- F.6) Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- F.7) Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le Valutazioni Ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso internet sul sito web ufficiale del Ministero.
- F.8) A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni in materia di esercizio poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione da parte del prefetto di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
- F.9) Ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale è l'autorità di controllo in relazione all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo. Alla verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni, ove non diversamente indicato, provvede il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare anche in collaborazione con il sistema agenziale.



ALLEGATO 4

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
RELATIVO ALL'AIA**

GESTORE	EDISON S.p.A.
LOCALITÀ	OFF SHORE – MARE ADRIATICO A CIRCA 20 KM DALLA COSTA
DATA DI EMISSIONE	19/01/2014
NUMERO TOTALE DI PAGINE	18



premessa

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) rappresenta parte essenziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, è tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" che costituisce l'Allegato II del decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005).

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di rivalutare il presente piano, l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all'Autorità Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare a propri fini, potranno essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

1. Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e non IPPC) dell'impianto in oggetto ed è, pertanto, parte integrante dell'AIA suddetta.



2. Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano

obbligo di esecuzione del piano

Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

divieto di miscelazione

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili"¹ durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. In caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Ente di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercito.
2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.

¹ Un sistema o componente è definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.



3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

consumi/ utilizzi di materie prime

Devono essere registrati i consumi di combustibile e gli approvvigionamenti delle altre materie prime utilizzate; per ciascuno di questi devono essere forniti i dati riportati nella seguente tabella 1.

Tabella 1: Consumi di materie prime

<i>Tipologia</i>	<i>Codice Identificativo</i>	<i>Fase di utilizzo</i>	<i>Frequenza Monitoraggio</i>	<i>Metodo di misura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Report</i>
Gasolio	(1)	M2/5/7/1 2/13	Ogni arrivo		m ³	Database elettronico	Annuale
Anticorrosivo	(1)	M8	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Battericida	(1)	M8	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Deossigenante	(1)	M8	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Olio diatermico	(1)	M2	Ogni cambio (ciclo chiuso)		t	Database elettronico	Annuale
Olio lubrificazione	(1)	(lubrificant e per motori)	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale

(1) Il codice identificativo sarà registrato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnica del materiale

controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio

Il Gestore dovrà verificare, tramite ispezioni annuali e in caso di eventi incidentali od anomali, lo stato dei contenitori delle materie sopra elencate, al fine di prevenire fenomeni di contaminazione in mare. Per i contenitori e le linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo.

aree di stoccaggio e bacini di contenimento

Il Gestore dovrà trimestralmente effettuare controlli e pulizia delle aree di stoccaggio e dei bacini di contenimento annotando l'esito delle attività e informando tempestivamente l'Autorità di Controllo nel caso di anomalie riscontrate.

consumi idrici

Devono essere registrati i consumi idrici, direttamente o indirettamente tramite la stima dell'operatività delle pompe ad esso collegate, con le modalità riportate nella tabella sottostante.

Tabella 3: Consumi idrici

<i>Tipologia</i>	<i>Punto di prelievo</i>	<i>utilizzo</i>	<i>Parametro</i>	<i>U.M.</i>	<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Report</i>
------------------	--------------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



Acqua di mare	GX 103AeB GX113 GX117	elettropompe per raffreddamento, antincendio	Portata	m ³ /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale
			temperatura	°C	Continuo		
			temperatura	°C	Continuo		

consumi energetici

Devono essere registrati i consumi e la produzione di energia e deve essere compilata la seguente tabella 4 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale.

Tabella 4: Consumi di energia

Parametro	U. M.	Metodo Monitoraggio	Frequenza Monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Produzione energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale
Consumi energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale

combustibili

Devono essere registrati i consumi dei combustibili utilizzati e deve essere compilata la seguente tabella 5 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale

Tabella 5: Combustibili

Parametro	Metodo di misura	Frequenza Monitoraggio	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio	Contatore	Mensile	m ³	Database elettronico	Annuale
Propano	Contatore	Sulla base dell'utilizzo (accensione a distanza della torcia)	t	Database elettronico	Annuale

4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La selezione dei punti di emissione significativi e delle sostanze con obbligo di monitoraggio, con le relative frequenze, derivano dall'analisi del processo e da obblighi di legge. Sono in particolare da tenere in considerazione gli obblighi di monitoraggio derivanti dal D.lgs. 152/2006.

identificazione dei punti di emissioni in aria

Per quanto attiene all'identificazione dei punti di emissione in aria, quelli da considerare sono riportati nella seguente tabella 7 (X e Y del Sistema di Riferimento delle coordinate UTM/WGS84).



Tabella 7: Punti di emissione convogliata

Punto di emissione	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Altezza ¹ [m]	diametro [m]
E2	Camino della caldaia ad olio diatermico per il riscaldamento del greggio	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	22	0,6
E3	Camino della caldaia ad olio diatermico per il riscaldamento del greggio	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	22	0,6

¹ Il valore è riferito al livello del mare

controlli previsti per i punti di emissione

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella successiva tabella 8.

Tabella 8: Parametri da misurare per le emissioni convogliate

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione (Autorità competente)	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	Modalità Registrazione	Report
Camini E2,E3	Temperatura	Parametri operativi	°C	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	Pressione	Parametri operativi	mbar	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	Portata	Parametri operativi	Nm ³ /h	Trimestrale	UNI EN 10169:2001 ⁽¹⁾	Database elettronico	Annuale
	Ossigeno	Parametri operativi	%	Trimestrale	UNI EN 14789:2006	Database elettronico -	Annuale
	Umidità	Parametri operativi	%	Trimestrale	Metodo differenziale	Database elettronico	Annuale
	NO _x	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale	UNI 10878:2000 UNI 14792:2006?	Database elettronico	Annuale
	Polveri	Come da autorizzazione		Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	SO _x	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale		Database elettronico	Annuale

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



Quanto non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con l'Autorità di Controllo.

metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi e i metodi utilizzati per la verifica di conformità per le analisi discontinue.

Il Gestore può proporre all'Autorità di Controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un'inesattezza l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.

Norma UNI EN 10169:2001 - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni dodici mesi.

Allegato 1 al decreto ministeriale 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n. 203" (supplemento alla Gazzetta ufficiale 23 settembre 2000 n. 223) per il rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO₂ e NO₂.

Norma UNI EN 14792:2006 per NO_x.

Norma UNI EN 14789:2006 per O₂ in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 14790:2006 per vapore d'acqua in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 15058:2006 per CO in flussi gassosi convogliati.

Norma US EPA method 210 per la determinazione del PM₁₀ filtrabile.

Norma US EPA method 202 per la determinazione del PM₁₀ condensabile.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita, con metodi non di riferimento o non espressamente indicati in questo Piano di monitoraggio e controllo, purché rispondente alla *Norma CEN/TS 14793:2005* – procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici

In considerazione delle ridotte emissioni degli scarichi idrici in mare (dovuti principalmente alla differenziazione dei drenaggi e di tali scarichi), il controllo di tali scarichi dovrà essere effettuato con: i) prelievo regolare prima che esso defluisca dal



Sump Caisson ad una profondità di circa 30 metri sotto il livello dell'acqua; ii) in occasione di attività di controllo e manutenzione di quest'ultimo, direttamente con prelievo in profondità per verificarne l'efficienza.

Tabella 9: Emissioni in Acqua: parametri monitorati

<i>Punto di Emissione</i>	<i>Parametro</i>	<i>Frequenza di Monitoraggio</i>	<i>U.M.</i>	<i>Limiti/prescrizioni</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Report</i>
Sump Caisson	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale

Tabella 10: Emissioni in Acqua: metodi di misura

<i>Parametro</i>	<i>Metodo di misura</i>
Temperatura	EN/IEC 60751 DIN 43760
Portata	ISO 9104 ISO 13359 ISO 6817

I risultati dei controlli riportati nella tabella 9 dovranno essere contenuti nel Rapporto con cadenza annuale.

6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

L'impianto deve essere sottoposto a monitoraggio del rumore negli ambienti di lavoro in conformità alle normative vigenti in materia. Il monitoraggio dovrà verificare il rispetto dei livelli sonori e prevedere eventuali sistemi di protezione individuale da adoperare principalmente durante le attività di presidio temporaneo. Tale monitoraggio sarà predisposto secondo procedura definita preventivamente ed effettuato misurando i livelli acustici negli ambienti di lavoro durante le attività di presidio temporaneo. Le misurazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato e con strumentazione conforme alla normativa vigente, sottoposta a taratura periodica. Le misure dovranno essere ripetute ogni 2 anni dall'ultima campagna acustica effettuata. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico. La relazione di



impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq durante le attività di presidio temporaneo, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Il Gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel Rapporto annuale.

metodo di misura del rumore

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16/3/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura. Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

La gestione dovrà essere effettuata in accordo vigente normativa italiana. Le quantità di rifiuti prodotti saranno registrate negli appositi registri dei rifiuti (dal gestore ovvero la base portuale di Ortona). La quantificazione e classificazione dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuata compilando la tabella seguente.

Tabella 10: Monitoraggio e controllo della quantità dei rifiuti prodotti

<i>Categoria CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>U.M.</i>	<i>Frequenza Monitoraggio</i>	<i>Modalità Rilevamento</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Report</i>
Vari	Vari	Kg/m ³ /l	Ogni consegna	Buono Consegna Rifiuti di Bordo	Registro degli Idrocarburi e Registro per i Rifiuti Solidi	Annuale

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempiute.

Controllo tipologia

La raccolta e la separazione dei rifiuti dovranno essere effettuate a partire dalla loro tipologia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali. In particolare i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e suddivisi per



tipologie in idonei contenitori, chiaramente identificabili, e posti nelle aree di stoccaggio dedicate; successivamente i rifiuti dovranno essere inviati a terra, e consegnati alla ditta concessionaria, autorizzata alla ricezione ed all'avvio a smaltimento/recupero degli stessi. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, le aree di raccolta rifiuti verranno monitorate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella 11: Gestione depositi dei rifiuti di bordo

<i>Categoria CER</i>	<i>ID Area di Deposito</i>	<i>U.M.</i>	<i>Data del deposito</i>	<i>Stato del deposito</i>	<i>Quantità presente nel deposito</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
	Piazzale Mod. 170					Registrazione su file
	Mod. 130					Registrazione su file

Fondale Marino

Per tutta la durata dell'esercizio e per l'anno successivo alla sua dismissione, l'ambiente marino interessato dalla presenza della piattaforma stessa dovrà essere sottoposta ad un Piano di monitoraggio, così come prescritto nell'ambito della procedura di V.I.A.

Le analisi del fondale dovranno essere ripetute con cadenza periodica.

8. ATTIVITÀ DI QA/QC

Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000. Qualora il Gestore utilizzi strutture interne è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio dell'AIA, per l'adozione di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000.

Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione. Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF "Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte. Dovrà altresì essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.

Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovrà essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da parte dell'autorità di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia. Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovrà essere data comunicazione preventiva all'autorità di controllo. La notifica dovrà essere corredata di una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

Controllo di impianti e apparecchiature

Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali, sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione. Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA) di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.



9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Definizioni

Limite di quantificazione è la concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi è la media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili

Megawattora generato mese: è l'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo: è il rapporto tra l'energia elettrica media (*netta*) immessa in rete mensilmente sull'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di metano combusto nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del gas, quindi attraverso *calcolo*, o per *misura* diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);
- se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

Formule di calcolo

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch' essi misurati, di flusso ai camini.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria è la seguente

$$T_{\text{anno}} = \sum_H (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}})_H \times 10^{-9}$$

T_{anno} = Tonnellate anno;

C_{misurato} = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm³;

F_{misurato} = Media mensile dei flussi in Nm³/mese;

H = n° di mesi di funzionamento nell'anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con l'utilizzo della formula seguente:

$$K_{\text{anno}} = (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) \times 10^{-6}$$

K_{mese} = chilogrammi emessi anno

C_{misurato} = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

F_{misurato} = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché è stata fatta la variazione e la valutazione della rappresentatività del valore ottenuto.

Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione.



In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all'AC.

Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

Eventuali non conformità

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità.

Alla conclusione dell'evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all'Autorità Competente.

Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Valutazioni Ambientali), all'Autorità di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Nome dell'impianto, cioè il nome dell'impianto per cui si trasmette il rapporto

- nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;
- numero di ore di effettivo funzionamento di ogni gruppo;
- rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo;
- energia generata in MW_h, su base temporale mensile, da ogni gruppo.



Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale

- il Gestore deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
- il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA);
- il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA).

Consumi

- consumo di materie ausiliarie (oli) nell'anno;
- consumo idrico nell'anno;
- consumo di gasolio nell'anno suddiviso per consumo dei turbogas, consumo dei motori di lancio e consumo del gruppo elettrogeno e pompe antincendio;
- energia importata da rete esterna, energia prodotta dai turbogas, energia prodotta da gruppo elettrogeno, energia immessa in rete, energia auto-consumata, su base temporale annuale.

consumi specifici per MW/hg generato su base annuale

- acqua ($\text{m}^3/\text{MW/hg}$), gasolio ($\text{kg}/\text{MW/hg}$), energia elettrica auto-consumata ($\text{kWh}/\text{MW/hg}$).

caratteristiche dei combustibili

- schede tecniche del gasolio utilizzato nell'anno, con annotazione delle caratteristiche chimico-fisiche eventualmente determinate tramite campionamento e analisi.

Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA

- tonnellate emesse per anno NO_x , CO, polveri, SO_2 e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria;
- concentrazione media trimestrale in mg/Nm^3 di NO_x , CO, polveri, SO_2 e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria;
- emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NO_x , CO, polveri, SO_2 (in $\text{kg}/\text{MW/hg}$);
- emissione specifica annuale per unità di combustibile bruciato di NO_x e CO, polveri, SO_2 (in $\text{kg}/1000 \text{ t}$);
- n° di accensioni e spegnimenti annui di ciascun gruppo;
- emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NO_x e CO, polveri, SO_2 ;

Emissioni per l'intero impianto: ACQUA

- quantità emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua;
- risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti come previsto dal PMC



Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI

- codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente, loro destino;
- codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente, loro destino;
- codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti nell'anno precedente soggetti a deposito preliminare;
- produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/1000 t di gasolio ed in kg/MWh generato;
- tonnellate di rifiuti avviate a recupero.
- criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso.

Emissioni per l'intero impianto: RUMORE

- risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne.

Eventuali problemi gestione del piano

- indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

Gestione e presentazione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per la parti testo e "Open Office - Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.



10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA DI CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
Consumi					
Combustibili e altre sostanze	Mensile/trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Risorse idriche	Continuo	Annuale			
Energia	Mensile	Annuale			
Aria					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Acqua					
Emissioni	biennale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rumore					
Sorgenti	biennale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rifiuti					
Verifica depositi temporanei e preliminari	Mensile	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale



Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF
"Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti

**ATTIVITÀ A CARICO DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO
(PREVISIONE)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (5 anni)
Valutazione Rapporto	Annuale	Tutte	5
Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli	Biennale	Tutte	2
Campionamenti e analisi	Biennale	<p align="center"><u>Emissioni in atmosfera</u></p> <p>Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi dai camini autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo ai camini)</p>	2
	Biennale	<p align="center"><u>Scarichi idrici</u></p> <p>Campionamento ed analisi degli inquinanti relativi agli scarichi idrici autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo</p>	2

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto da svolgersi nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi BC8LF
"Rospo mare" perforazione nuovi pozzi di adeguamento degli impianti esistenti



Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e recettori) e valutazione documentale delle misurazioni effettuate dal Gestore	Biennale	<u>Rumore</u> Misurazione e valutazione a discrezione dell'Ente di Controllo	2
Verifica dello stato dei depositi temporanei e preliminari e delle prescrizioni tecniche e gestionali	Biennale	<u>Rifiuti</u> Campionamento ed analisi a discrezione dell'Ente di Controllo	2
Verifica dei registri di manutenzione ed ispezione	Biennale	Valutazione autocontrolli	2

